

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-731	del 18/09/2018
Oggetto	Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae Sezione di Bologna, finalizzata all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti.	
Proposta	n. PDTD-2018-707	del 05/09/2018
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Bologna	
Dirigente proponente	Volta Cristina	
Responsabile del procedimento	Volta Cristina	

Questo giorno 18 (diciotto) settembre 2018 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae Sezione di Bologna, finalizzata all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 44/95 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna", ed in particolare l'articolo 5 funzioni, attività e compiti;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale, il quale prevede che "per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente;
- l'Accordo di programma per la definizione delle attività di Arpa, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e nello specifico: l'art. 16 il quale prevede che "l'Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale:19 aprile 1995 n. 44 – Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna – è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia ", nel seguito denominata (Arpae);
- Il Regolamento Arpae sul Decentramento Amministrativo, approvato con DDG n. 87/2017;

RICHIAMATA INOLTRE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."

- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."

PREMESSO:

- che la procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) relativa all'Aeroporto di Bologna, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è conclusa con parere favorevole di compatibilità ambientale, ma subordinato ad alcune prescrizioni;
- che suddette prescrizioni indicano la predisposizione di un piano di monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale;
- che tale piano prevede l'installazione di 2 stazioni di monitoraggio: una sul territorio del Comune di Bologna e una sul territorio del Comune di Calderaia di Reno. Prevede inoltre che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra Società Aeroporto G. Marconi e Arpae Sezione di Bologna, quale soggetto scelto dalla Società Aeroporto stessa, per l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema;

CONSIDERATO:

- che la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae - Sezione di Bologna - rappresenta un'utilità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;
- che la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Sezione di Bologna garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;
- che la disponibilità di dati confrontabili con i dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria può consentire la verifica delle valutazioni fornite nello Studio di Impatto Ambientale sottoposto alla procedura di VIA per quanto attiene la componente

atmosfera, e la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione richieste al fine di minimizzare gli impatti dell'opera;

- che è stata approvata dai consigli comunali dei Comuni di Bologna (Deliberazione P.G. n. 275431 del 23/07/2018) e Calderara di Reno (Delibera n. 20 del 28/06/2018) una bozza di convenzione da sottoscrivere da parte degli stessi Comuni, di Arpae Sezione di Bologna e della Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., e che tale accordo prevederà la realizzazione delle attività tecniche volte alla rilevazione, alla validazione, alla valutazione e all'utilizzo dei dati forniti dalle stazioni fisse di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si è ritenuto necessario predisporre uno schema di convenzione al fine di dettagliare le attività così come meglio descritte nel testo dello schema della convenzione stessa;
- che tale schema di convenzione ha durata di anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti;
- che il corrispettivo complessivo risulta essere di Euro 105.000 + IVA (inclusa l'agevolazione del 15% per certificazione ISO 14001);

RITENUTO:

- di approvare la convenzione sottoscritta dai consigli comunali del Comune di Bologna, del Comune di Calderara di Reno, da Arpae Sezione di Bologna e dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., relativa alla realizzazione delle attività tecniche come sopra indicate e come meglio dettagliate nella convenzione stessa, allegata sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, altresì, lo schema di convenzione tra Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae Sezione di Bologna, finalizzata all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti, allegata sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA::

- del responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Cristina Volta, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, è la stessa Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, D.ssa Cristina Volta;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di approvare la convenzione sottoscritta dai consigli comunali del Comune di Bologna, del Comune di Calderara di Reno, da Arpae Sezione di Bologna e dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., relativa alla realizzazione delle attività tecniche come sopra indicate e come meglio dettagliate nella convenzione stessa, allegata sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di convenzione tra Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae Sezione di Bologna, finalizzata all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti, allegata sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che tale convenzione ha durata di anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti;
4. di dare inoltre atto che i corrispettivi previsti dalla presente convenzione, per un totale complessivo di Euro 105.000 + IVA, saranno contabilizzati sul budget annuale e pluriennale 2018-2019-2020-2021 alla voce "Ricavi per progetti e attività commissionati da terzi – (RIPA) - Prog.18AER, con riferimento al Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Ambientali (BOSSA) e che per gli stessi saranno inoltrate distinte note debito secondo modalità e tempi fissati all'interno della convenzioni medesima.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

Allegato al PG 275431/2018

SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO, AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA, SEZIONE DI BOLOGNA E SOCIETÀ AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A PER LA GESTIONE, LA VALIDAZIONE E VALUTAZIONE DEI DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DVA-DEC-2013-0000029.

Premesso che:

- in data 24/06/2011 Enac ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con nota acquisita con prot. n. DVA-2011-0015571 del 28/06/2011 concernente: “Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale”;
- la procedura di VIA si è conclusa con decreto di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale subordinata all'osservanza delle prescrizioni indicate nel decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- nella sezione A del decreto sopra richiamato (punto 6), si prescrive quanto segue: *Dovrà essere condotto, concordato e definito con ARPA della Regione Emilia Romagna un monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno*

aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali inquinanti ed in particolare l'ozono. Dovranno essere inoltre individuate in un numero adeguato e circostanti nell'area aeroportuale delle postazioni per il rilevamento, le quali poi rimarranno dei "Siti fissi", come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna nella prescrizione al punto 5 DGR n.1402/2012, in modo da garantire un monitoraggio continuo attraverso appositi analizzatori dei dati rilevati e confrontabili con le norme fissate nel D.Lgs n.155 del 13/08/2010;

- nella sezione C del decreto sopra richiamato (punto 6), la Regione Emilia-Romagna prescrive quanto segue:

"Con riferimento alla componente atmosfera:

5.1. in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 del vigente Accordo Territoriale, entro sei mesi dalla conclusione della presente procedura di VIA, dovrà essere presentato alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, al Comune di Calderara di Reno e ad ARPA territorialmente competente, per l'approvazione, un Piano di Monitoraggio che illustri:

5.1.1. le modalità di trasmissione periodica dei dati agli Enti locali; le modalità di pubblicazione dei dati su sito internet;

5.1.2. gli inquinanti monitorati

5.1.3. le modalità di gestione per le eventuali criticità legate all'inquinamento atmosferico; dovranno essere oggetto di monitoraggio anche gli idrocarburi non metanici; il piano dovrà prevedere l'installazione di almeno 2 centraline fisse;"

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A in accordo con Comune di Bologna, Comune di Calderara di

Reno, ARPA, Regione Emilia-Romagna e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede l'installazione di due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, una ubicata sul territorio del Comune di Bologna ed una sul territorio del Comune di Calderara di Reno e prevede di equipaggiare ciascuna delle stazioni di rilevamento con quattro apparecchiature, destinate rispettivamente alla misurazione delle concentrazioni di PM10; PM2.5; ossidi di azoto; benzene, toluene e xileni (BTX);

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con il richiamato prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati ambientali sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra Società Aeroporto di Bologna e fornitore esterno, e che Arpae figura fra i soggetti scelti da Società Aeroporto di Bologna per la realizzazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema.

Considerato che:

- I Comuni di Bologna e di Calderara di Reno sono interessati ad approfondire la conoscenza dello stato della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale al fine di verificare la validità delle scelte pianificatorie nei propri territori di competenza;

- la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Sezione di Bologna garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;

- la gestione diretta delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Sezione di Bologna consente la validazione e la valutazione dei dati in relazione a quelli della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;
- la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae - Sezione di Bologna rappresenta una opportunità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;
- la disponibilità di dati confrontabili con i dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria può consentire la verifica delle valutazioni fornite nello Studio di Impatto Ambientale sottoposto alla procedura di VIA per quanto attiene la componente atmosfera, e la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione richieste al fine di minimizzare gli impatti dell'opera.

Visti:

- l'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 44 del 19 aprile 1995, istitutiva di ARPA, che prevede tra le funzioni, attività e compiti dell'Agenzia, alla lett. a) la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla lett. b) l'elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche

relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna; ed alla lett. n) il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

- l'art. 5, comma 2, della medesima L.R. 44/95 il quale prevede che per l'adempimento delle funzioni, attività e compiti di cui al comma 1 ARPA possa definire convenzioni con Enti pubblici, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione dei sistemi informativi e di rilevamento;
- il D.Lgs n. 155/2010 che recepisce la direttiva 2008/50/CE concernente i valori limiti di diversi inquinanti atmosferici nonché le modalità applicative e di monitoraggio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Comune di Bologna (C.F./P.IVA n. 01232710374), rappresentato da _____, domiciliato per la carica in Bologna, in Piazza Liber Paradisus 10;

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae Emilia-Romagna), (C.F./P.IVA n. 04290860270), rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Bologna, in Via Francesco Rocchi, 19;

E

Comune di Calderara di Reno (C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209) rappresentato da _____ domiciliato per la carica in Calderara di Reno, Piazza Marconi 7;

E

Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito denominata ADB) Via Triumvirato n°84 -40132 Bologna (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03145140376), rappresentata nel presente atto da _____, domiciliato per la carica in Via Triumvirato n. 84, a Bologna, in qualità di

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Formano oggetto della presente Convenzione le attività volte alla rilevazione, validazione, valutazione e utilizzo dei dati ambientali forniti dalle stazioni fisse di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 e per finalità di studio e ricerca, nell'ambito delle azioni collegate alla realizzazione del nuovo Master Plan Aeroportuale 2009-2023.

Art. 2 Attività delle parti

In particolare Arpae si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. controllo e supervisione, sulla base dei dati rilevati e di sopralluoghi periodici nelle stazioni, dell'efficacia degli interventi di manutenzione svolti dalla ditta incaricata secondo un programma annuale, informando ADB sull'esito dei controlli svolti;
2. verificare il corretto funzionamento delle stazioni e, in caso di necessità, informare tempestivamente la ditta di manutenzione dell'impianto per eventuali interventi correttivi;

3. acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione e restituzione informatica degli stessi con periodicità giornaliera e mensile in formato compatibile per la pubblicazione su sito internet;

4. redigere una relazione mensile e annuale, da presentare ad ADB oltretché ai Comuni di Bologna e di Calderara di Reno, rispettivamente entro il 25 del mese successivo e entro il 31 Agosto di ogni anno, (quest'ultimo con riferimento ai dati dell'anno precedente), aventi per oggetto la valutazione del monitoraggio in termini di concentrazione di inquinanti, anche in correlazione con i dati desunti dalle stazioni locali della Rete regionale, ciò al fine di effettuare le verifiche richieste al punto 6 della sezione A del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. si impegna a pubblicare mensilmente i dati di monitoraggio della qualità dell'aria sul sito internet dell'aeroporto di Bologna, secondo già quanto indicato nel Piano di Monitoraggio prescritto alla sezione C (punto 6) del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo svolgimento delle attività sopra citate e i relativi costi saranno oggetto di specifico accordo fra Arpae Emilia-Romagna e Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

I Comuni di Bologna e Calderara di Reno si impegnano a dare adeguata pubblicità delle attività di valutazione dei dati tramite pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Art. 3– Condivisione dei dati

Le parti convengono di riunirsi, almeno una volta all'anno, per gli aggiornamenti relativi all'attività di monitoraggio, con riferimento a :

- valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale rispetto alle richieste normative nonché della reportistica inerente i dati rilevati dal sistema di monitoraggio,
- supporto all'attività di comunicazione dei dati di monitoraggio alla cittadinanza.

Art. 4 - Costi

I costi relativi alle attività di monitoraggio ambientale sono a totale carico di ADB, e oggetto di specifico contratto per la manutenzione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, e di specifico contratto per la gestione del dato ambientale.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione ha validità 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un eguale periodo con apposito specifico atto previo accordo tra le parti.

Art. 6 - Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, le valutazioni sui dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio, previo accordo tra le Parti stesse del testo della pubblicazione.

Art. 7 - Riservatezza

Fatta salva l'applicazione della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali alla quale sono tenute le Pubbliche Amministrazioni in base alla Legge n. 241/1990 e al D. Lgs. 195/2005, Arpae Emilia-Romagna, ADB, i Comuni di Bologna e Calderara di

Reno si impegnano a mantenere riservate le informazioni, acquisite nell'esecuzione della presente Convenzione e riconducibili alla tutela del segreto industriale e commerciale dei soggetti sottoscrittori la Convenzione stessa o di soggetti terzi.

Le parti si impegnano a limitare il numero dei soggetti che possono avere accesso alle informazioni riservate di cui sopra al personale direttamente coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante la vigenza del presente Accordo che per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Art 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si osservano le norme di legge vigenti in materia.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Società Aeroporto "G. Marconi" di Bologna.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Arpae Sezione di Bologna

Per il Comune di Bologna

Per il Comune di Calderara di Reno

Per la Società Aeroporto G. Marconi di Bologna

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 24 del
D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ACCORDO OPERATIVO TRA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA, SEZIONE DI BOLOGNA E SOCIETA' AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.p.A PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DEL DATO AMBIENTALE

Premesso che:

- in data 24/06/2011 Enac ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con nota acquisita con prot. n. DVA-2011-0015571 del 28/06/2011 concernente: "Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale";

- la procedura di VIA si è conclusa con decreto di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale DVADEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale è subordinata all'osservanza delle prescrizioni indicate nel decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013;

- nella sezione A del decreto sopra richiamato (punto 6), si prescrive quanto segue: *"Dovrà essere condotto, concordato e definito con ARPA della Regione Emilia Romagna un monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali inquinanti ed in particolare l'ozono. Dovranno essere inoltre individuate in un numero adeguato e circostanti nell'area aeroportuale delle postazioni per il rilevamento, le quali poi rimarranno dei "Siti fissi", come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna nella prescrizione al punto 5 DGR n.1402/2012, in modo da garantire un monitoraggio continuo attraverso appositi analizzatori dei dati rilevati e confrontabili con le norme fissate nel D.Lgs n.155 del 13/08/2010"*;

- nella sezione C del decreto sopra richiamato (punto 6), la Regione Emilia-Romagna prescrive quanto segue:

"Con riferimento alla componente atmosfera:

5.1. in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 del vigente Accordo Territoriale, entro sei mesi dalla conclusione della presente procedura di VIA, dovrà essere presentato alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, al Comune di Calderara di Reno e ad ARPA territorialmente competente, per l'approvazione, un Piano di Monitoraggio che illustri:

5.1.1. le modalità di trasmissione periodica dei dati agli Enti locali; le modalità di pubblicazione dei dati su sito internet;

5.1.2. gli inquinanti monitorati

5.1.3. le modalità di gestione per le eventuali criticità legate all'inquinamento atmosferico; dovranno essere oggetto di monitoraggio anche gli idrocarburi non metanici; il piano dovrà prevedere l'installazione di almeno 2 centraline fisse;"

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede l'installazione di due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, una ubicata sul territorio del Comune di Bologna ed una sul territorio del Comune di Calderara di Reno e prevede di equipaggiare ciascuna delle stazioni di rilevamento con quattro apparecchiature, destinate rispettivamente alla misurazione delle concentrazioni di PM10; PM2.5; ossidi di azoto; benzene, toluene e xileni (BTX);

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati ambientali sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra SAB e fornitore esterno, e che Arpa figura fra i soggetti scelti da SAB per l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema;

Considerato che:

- la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpa - Sezione di Bologna garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente

validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;

- la gestione diretta delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Sezione di Bologna consente la validazione e la valutazione dei dati in relazione a quelli della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

- la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae - Sezione di Bologna rappresenta una opportunità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;

- una convenzione sottoscritta dai Comuni di Bologna e Calderara, Arpae Sezione di Bologna e Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. in data 25 settembre 2018 prevede la realizzazione delle attività tecniche volte alla rilevazione, alla validazione, alla valutazione e all'utilizzo dei dati forniti dalle stazioni fisse di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 e per finalità di studio e ricerca, nell'ambito delle azioni collegate alla realizzazione del nuovo Master Plan Aeroportuale 2009-2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae), (C.F./P.IVA n. 04290860270), rappresentata dal Direttore della Sezione di Bologna, dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia, domiciliata per la carica in Bologna, Via Francesco Rocchi, 19;

e

Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. (qui di seguito denominata "ADB") Via Triumvirato n°84 - 40132 Bologna- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03145140376, rappresentata nel presente atto dal Dott. Nazareno Ventola, nato a Roma il 13/6/1966, domiciliato per la carica in Via Triumvirato n. 84, a Bologna, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente accordo ADB affida ad Arpae l'incarico di gestire le stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna (in ottemperanza al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013) e i relativi dati ambientali.

In particolare Arpae si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. controllo e supervisione, sulla base dei dati rilevati e di sopralluoghi periodici nelle stazioni, dell'efficacia degli interventi di manutenzione svolti dalla ditta incaricata secondo un programma annuale, informando ADB sull'esito dei controlli svolti.
2. verificare il corretto funzionamento delle stazioni e, in caso di necessità, informare tempestivamente la ditta di manutenzione dell'impianto per eventuali interventi correttivi;
3. acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione e restituzione informatica degli stessi con periodicità giornaliera e mensile in formato compatibile per la pubblicazione su sito internet;
4. redigere una relazione mensile e annuale, da presentare ad ADB oltreché ai Comuni di Bologna e di Calderara di Reno, rispettivamente entro il 25 del mese successivo e entro il 31 Agosto di ogni anno, (quest'ultimo con riferimento ai dati dell'anno civile precedente), aventi per oggetto la valutazione del monitoraggio in termini di concentrazione di inquinanti, anche in correlazione con i dati desunti dalle stazioni locali della Rete regionale, ciò al fine di effettuare le verifiche richieste al punto 6 della sezione A del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Arpae si riserva di avvalersi, per parte delle attività, di soggetti esterni che saranno assoggettati agli stessi obblighi di riservatezza previsti nell'ambito della Convenzione citata in premessa.

Art. 2 - Responsabili delle attività

2.1 Arpae Sezione di Bologna designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente al presente Accordo il Dott. Andrea Mecati.

2.2 La Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. designa quale proprio responsabile/referente l'Ing. Tomaso Barilli.

Art. 3 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività saranno svolte prevalentemente presso Arpae Sezione di Bologna e presso le stazioni di monitoraggio. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, le Parti concedono ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nella loro realizzazione, l'accesso reciproco alle sedi nonché presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività di cui all'Art.1 ADB si impegna a corrispondere ad Arpae l'importo complessivo di € 105.000 (euro centocinquemila/00). Il corrispettivo stabilito è fisso, vincolante e onnicomprensivo di ogni rimborso e spesa, incluso quello per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, compensi accessori, senza diritto di rivalsa alcuna. Il corrispettivo è al netto dell'I.V.A. e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, comma 2, del Codice Civile.

Arpae emetterà fattura anticipata per ogni trimestre, ciascuna per l'importo di euro € 8.750 (euro ottomilasettecentocinquanta/00) al netto dell'I.V.A.

Il pagamento degli importi sopra riportati avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa comprova del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dell'Appaltatore mediante certificato di regolarità contributiva (DURC).

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo, in quanto previsto dalla menzionata Convenzione tra i Comuni di Bologna e Calderara, Arpae Sezione di Bologna e la Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ha durata triennale con validità dalla data di sottoscrizione, salve le previsioni di cui agli articoli 9 e 12 e, salva l'elaborazione del report annuale dell'anno 2021 da presentare entro il mese di Agosto 2022, potrà essere rinnovato su iniziativa delle Parti, a seguito del rinnovo della suddetta Convenzione.

Art. 6 – Forza maggiore

6.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività previste qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

6.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 7 - Disposizioni antimafia - tracciabilità

Arpae Emilia-Romagna s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nella Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificata dal D.L. 12/11/2010, n.187, convertito con Legge n. 271 del 17/12/2010.

Per consentire alla Committente la verifica di cui all'art. 3, comma 9, L. 136/10, L'appaltatore, entro due giorni lavorativi dalla richiesta di ADB, dovrà fornire alla stessa copia dei contratti sottoscritti dai subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate ai servizi.

Art. 8 - Responsabilità delle Parti

8.1 Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza nei propri locali.

8.2 Ciascuna delle Parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.

8.3 Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo.

Art. 9 – Risoluzione anticipata e recesso

9.1 Le Parti avranno facoltà di risolvere il presente Accordo, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla parte adempiente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, l'Accordo si intenderà immediatamente risolto.

9.2 In caso di risoluzione dell'Accordo, la Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A dovrà corrispondere all'Arpae l'importo corrispondente alle attività effettuate e/o impegnate in esecuzione dell'Accordo, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione agli importi previsti all'Art. 4.

9.3 Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere unilateralmente dal presente Accordo per giusta causa, con preavviso scritto di 60 giorni da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni inderogabilmente assunti in esecuzione dell'Accordo alla data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento.

Art. 10 - Clausola di riservatezza

Le Parti si obbligano a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni, oltre a quelli espressamente citati nel presente Accordo, di cui sono venute a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso ad alcun titolo, sia nel proprio che nell'altrui interesse, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione della controparte.

Art. 11 - Foro esclusivo competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 12 Rinvio

Al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 13 - Registrazione e spese

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 a carico della Società Aeroporto "G. Marconi" di Bologna. Le spese di bollo sono a carico della stessa Società.

Arpae Sezione di Bologna
(dott.sa Adelaide Corvaglia)

Aeroporto G. Marconi di Bologna
(Ing. Nazareno Ventola)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

N. Proposta: PDTD-2018-707 del 05/09/2018

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae Sezione di Bologna, finalizzata all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 18/09/2018

Il Responsabile Amministrativo
